



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
Politica regionale

NOTA ORIENTATIVA AL COCOF

**SUL TRATTAMENTO DELL'ASSISTENZA RETROSPETTIVA DELL'UE
NEL PERIODO 2007-2013**

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

"Il presente documento è stato preparato dai servizi della Commissione. Sulla base della vigente normativa dell'UE esso fornisce orientamenti tecnici all'attenzione delle autorità pubbliche, degli operatori, dei beneficiari o beneficiari potenziali e di altri organi che partecipano al monitoraggio, al controllo o all'attuazione della politica di coesione sulle modalità di interpretazione e di applicazione delle regole dell'UE in tale ambito. Obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione a tali norme al fine di facilitare l'attuazione dei programmi operativi e promuovere le buone pratiche. Tuttavia esso lascia impregiudicate l'interpretazione della Corte di Giustizia europea e del Tribunale di primo grado così come le decisioni future della Commissione."

I. INTRODUZIONE

1. Il sostegno retrospettivo consiste nell'assegnazione, da parte di un'autorità di gestione dell'UE, di assistenza a un'operazione che è già stata oggetto di spesa da fonte nazionale o è già completata prima che l'assistenza UE sia stata formalmente richiesta o concessa – nel seguito la "assistenza retrospettiva dell'UE".
2. La Commissione non caldeggia l'assistenza retrospettiva dell'UE poiché si tratta di una procedura ad alto rischio, come si illustrerà oltre. La presente nota mira a elencare le regole cui le autorità di gestione dovrebbero consacrare un'attenzione particolare nel caso in cui includessero operazioni retrospettive nei programmi operativi.
3. L'assistenza retrospettiva dell'UE va chiaramente distinta dal sovraccarico del programma, vale a dire dallo sviluppo di una linea di progetto il cui volume sia superiore alla portata finanziaria del programma. Laddove gli Stati membri praticino questa forma di sovraccarico (overbooking)¹ progetti extra vengono selezionati, sviluppati e implementati fin dall'inizio con l'intenzione di rispettare i requisiti applicabili al programma operativo. I servizi della Commissione in diverse occasioni hanno incoraggiato le autorità di gestione a contemplare l'eventualità di un overbooking per massimizzare l'uso dei Fondi strutturali e dei Fondi di coesione che, a differenza del finanziamento retrospettivo, non presentano lo stesso livello di rischio e gli stessi svantaggi.

II. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ASSISTENZA RETROSPETTIVA

4. Sebbene non vi siano disposizioni legali esplicite che vietino l'assistenza retrospettiva dell'UE, la Commissione non raccomanda questa pratica. Le operazioni selezionate retrospettivamente per un cofinanziamento sono spesso avviate o realizzate senza essere state espressamente correlate con gli obiettivi di un programma e con i requisiti legali specifici vigenti per l'assistenza dell'UE. Di conseguenza esse comportano un rischio elevato di mancata ottemperanza alle pertinenti regole unionali e nazionali. Gli Stati membri devono essere consapevoli del notevole rischio legato al fatto di dichiarare alla Commissione spese inammissibili e delle relative conseguenze in cui possono incorrere.
5. Qualora le autorità di gestione decidano a favore di un finanziamento retrospettivo, è loro responsabilità assicurare che le operazioni finanziate dai fondi siano conformi alle disposizioni del trattato e degli atti giuridici adottati in virtù dello stesso (articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006), che le operazioni siano selezionate per un finanziamento conformemente ai criteri che si applicano al programma operativo e che essi ottemperino alle norme unionali e nazionali applicabili per il loro intero periodo di implementazione (articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006). L'autorità di gestione deve determinare se tali operazioni ottemperino appieno alle disposizioni regolamentari prima di prendere una decisione a sostegno di tali operazioni nell'ambito di un programma operativo.

¹ Ciò di norma avviene in relazione all'erogazione di servizi pubblici o alla realizzazione di infrastrutture pubbliche laddove la domanda di tali servizi / beni è nota e i fabbisogni e i programmi di investimento nazionali superino il volume dei programmi supportati dall'UE.

III. RISCHI DELL'ASSISTENZA RETROSPETTIVA

6. L'autorità di gestione e, nell'ambito delle loro responsabilità, le autorità di certificazione e di audit sono tenute a controllare che le operazioni retrospettive rispettino **tutte le regole applicabili**.
7. Considerata la natura delle operazioni retrospettive esse dovrebbero riservare un'attenzione particolare al rispetto delle seguenti regole:

(a) Regole in materia di ammissibilità della spesa:

- Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 la data d'inizio dell'ammissibilità di una spesa nel periodo 2007-2013 coincide con la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione ovvero con la data del 1° gennaio 2007, a seconda di quale di esse è anteriore. Qualsiasi spesa pagata dal beneficiario prima del decorrere della data di ammissibilità è pertanto da considerarsi non ammissibile.
- Le operazioni che sono state completate² prima del decorrere della data di ammissibilità non sono ammissibili (articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006).
- Se una nuova categoria di spesa come da tabella 1, parte A, allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione è aggiunta al momento della revisione di un programma operativo di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1083/2006, tutte le spese che rientrano in tale categoria sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

(b) Criteri di selezione fissati dal comitato di monitoraggio:

- La spesa è ammissibile soltanto se è sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di monitoraggio. L'autorità di gestione è tenuta ad assicurare che l'operazione sia selezionata conformemente ai criteri di selezione applicabili. In linea generale, i criteri di selezione applicabili sono quelli che sono in vigore nel momento in cui l'operazione è stata selezionata per un'assistenza dell'UE.

(c) Regole unionali e nazionali, comprendenti in particolare il rispetto di:

- i. regole in tema di appalti pubblici;

² Per la definizione di operazione completata si rinvia all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla nota orientativa del COCOF sulla chiusura parziale (COCOF 08/0043/03-EN, pag. 3):

"Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche "(...) si considerano completate le operazioni le cui attività siano state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti".

Un'operazione può essere pertanto ritenuta completata se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

- le attività sono state effettivamente realizzate (non sono necessarie altre attività per completare l'operazione);
- tutte le spese dei beneficiari sono state corrisposte (il beneficiario non deve effettuare nessun altro pagamento);
- il contributo pubblico è stato versato al beneficiario (nessun ulteriore pagamento va effettuato al beneficiario)."

- ii. regole in tema di aiuti di Stato, compreso l'effetto incentivante dell'aiuto;
- iii. regole ambientali, regole antidiscriminazione, compresi i principi sull'accessibilità e la parità tra i sessi;
- iv. regole in tema di informazione e pubblicità;
- v. requisiti in merito alla disponibilità dei documenti: obbligo di conservazione dei documenti per 3 anni dopo la chiusura conformemente all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- vi. regole sui progetti che generano reddito (articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006);
- vii. regola sulla stabilità delle operazioni (articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006);
- viii. strumenti legali nazionali o documenti strategici / di programmazione (quadro strategico nazionale di riferimento, disposizioni specifiche del programma) che stabiliscono le condizioni specifiche per l'assistenza UE;
- ix. disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1828/2006 che fanno obbligo di avere la capacità di dimostrare in qualsiasi momento che non si è dato un caso di doppio finanziamento³.

A decorrere dalla data di selezione dell'operazione per un'assistenza dell'UE vanno rispettate le condizioni specifiche per un'assistenza dell'UE in tema di informazione e pubblicità.

- (d) **Procedure per la gestione e il controllo finanziari**, compresa la necessità di ottemperare a:
- i. requisiti relativi alla traccia di audit;
 - ii. articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e articoli 13-17 del regolamento (CE) n. 1828/2006 concernenti i controlli a carico delle autorità di gestione sulla spesa dichiarata, comprese le verifiche in loco;
 - iii. articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in tema di indipendenza dell'audit.

L'autorità di gestione deve assicurare che tutte le pertinenti disposizioni regolamentari e le condizioni per il cofinanziamento delle operazioni retrospettive siano state rispettate e che i beneficiari (e se del caso i destinatari finali) siano informati dell'assistenza dell'UE non appena l'operazione pertinente sia stata selezionata a tal fine. A meno che l'autorità di gestione non abbia accuratamente verificato l'ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, l'operazione in questione non va presa in considerazione per un'assistenza dell'UE. L'autorità di gestione deve assicurare appropriate verifiche gestionali delle operazioni in questione tenendo conto dei rischi specifici ad esse legati. A tal fine l'autorità di gestione può decidere, a mo' di buona pratica, di cooperare a stretto contatto con le autorità di audit nazionali nel follow up dell' operazioni

³ Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, le verifiche che vanno effettuate dall'autorità di gestione devono comprendere procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. L'esperienza del passato insegna che un'operazione iniziata nell'ambito di un programma nazionale in certi casi è stata selezionata per un'assistenza UE pur venendo mantenuta nell'ambito del programma nazionale. Le autorità di gestione devono pertanto assicurare che la stessa spesa per la stessa operazione non sia certificata e rimborsata due volte, una volta in virtù del programma nazionale/regionale e la seconda volta a valere sul programma dei Fondi strutturali/di coesione.

retrospettive, consentire la loro agevole identificazione e informare esplicitamente le autorità di audit della loro esistenza e del loro volume.

Prima di certificare alla Commissione la spesa legata a queste operazioni l'autorità di certificazione deve, conformemente all'articolo 61, lettera b) punto (ii) del regolamento (CE) n. 1083/2006, controllare che le spese dichiarate siano conformi alle norme unionali e siano state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili e ai programmi e alle norme unionali e nazionali.

La Commissione considererà irregolare qualsiasi operazione che non rispetti le regole applicabili e procederà di conseguenza alle opportune correzioni finanziarie.